Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 329

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (*Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro*). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 19 settembre 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di BARTOLI Adorindo, il 13 giugno 1971 in Ponzano Romano (Roma). — In un supremo slancio di generosa solidarietà, raccoglieva l'invocazione di aiuto di un amico, precipitato accidentalmente nelle infide acque di un fiume e venutosi a trovare ben presto in gravi difficoltà. Nel coraggioso ed altruistico intervento, egli, ormai allo stremo delle forze, raggiunto e afferrato il pericolante, veniva travolto, insieme a questi, dall'impeto della corrente, facendo olocausto della propria giovane vita. Fulgido esempio di preclare virtù civiche e di assoluto sprezzo del pericolo.

Alla memoria del prof. POLETTI Mario, il 4 gennaio 1972 in Bastia Umbra (Perugia). — Accortosi che un pesante cancello di ferro stava per fuoruscire dalla guida ed abbattersi su un bambino, non esitava a slanciarsi, con tempestiva ed eroica determinazione, sul piccolo per spingerlo in un avvallamento del terreno e fargli, quindi, scudo con il proprio corpo. Tale generoso intervento valeva a salvare la vita del bimbo, mentr'egli, investito e travolto dalla massa ferrosa, riportava gravi ferite che ne causavano subito dopo il decesso. Mirabile esempio di cosciente sprezzo del pericolo e di operante altruismo, spinti fino all'olocausto della vita.

Alla memoria di PINO Paolo, il 19 febbraio 1972 in Letojanni (Messina). — Mosso dai più elevati impulsi di generoso ardimento, non esitava a slanciarsi nel mare in burrasca per soccorrere due ragazze in procinto di annegare. Raggiunta, con inauditi sforzi, una delle pericolanti, la sorreggeva a lungo e, nonostante che la forte corrente li sospingesse entrambi al largo, non abbandonava l'intento di trasportarla a riva. Dopo una sovrumana lotta con la violenza delle onde cedeva, alla fine, esausto, alla furia del mare e scompariva tra i flutti insieme alla ragazza, sacrificando l'ancor giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

MEDAGLIE D'ARGENTO

Alla memoria di DE VITI Carmine, il 26 giugno 1971 in Taranto. — Accortosi che due ragazze, che, incautamente addentratesi, assieme alla propria figlia, nelle agitate acque del mare erano venute a trovarsi in serie difficoltà e venivano portate al largo dalla corrente, senza alcun indugio ed incurante del rischio, si slanciava generosamente in loro soccorso e sospingeva a fatica le pericolanti verso la riva, consentendone il salvataggio. Stremato dalla sforzo compiuto, non più in grado di lottare contro le onde, annegava, vittima del proprio luminoso altruismo.

DE FELICI Piero, vigile del fuoco temporaneo, il 25 dicembre 1971 in Roma. — Mentre si trovava in un locale pubblico, con i propri familiari, accortosi che una stufa a gas aveva preso fuoco, intuito il grave, imminente pericolo di esplosione, faceva sgomberare i presenti e, munitosi di un estintore, si accingeva all'opera di spegnimento, allorchè, investito da una violenta deflagrazione, veniva scaraventato a terra gravemente ferito. Magnifico esempio di elevate virtù civiche e di cosciente sprezzo del rischio.

BERNARDI Giovanni, il 3 febbraio 1972 in Milano. — Spinto da generoso impulso e pur conscio del mortale rischio, cui andava incontro, non esitava, unitamente ad altro animoso, a porsi all'inseguimento di un rapinatore armato che, fatta irruzione in un ufficio postale ed impossessatosi del denaro in cassa, si era dato a precipitosa fuga. Fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco, andati a vuoto, non desisteva dall'inseguire il malvimente, finchè, raggiuntolo, riusciva a bloccarlo sino all'arrivo delle forze dell'ordine. Magnifico esempio di elevate virtù civiche e di cosciente sprezzo del pericolo.

GIACOMOZZI Raffaele, il 3 febbraio 1972 in Milano. — Spinto da generoso impulso e pur conscio del mortale rischio, cui andava incontro, non esitava, unitamente ad altro animoso, a porsi all'inseguimento di un rapinatore armato che, fatta irruzione in un ufficio postale ed impossessatosi del denaro in cassa, si era dato a precipitosa fuga. Fatto segno a ripetuti colpi d'arma da fuoco, andati a vuoto, non desisteva dall'inseguire il malvivente, finchè, raggiuntolo, riusciva a bloccarlo sino all'arrivo delle forze dell'ordine. Magnifico esempio di elevate virtù civiche e di cosciente sprezzo del pericolo.

MEDAGLIE DI BRONZO

BUCCELLATTO Carlo, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 2 gennaio 1971 in Mazara del Vallo (Trapani). — Con sereno sprezzo del pericolo e superando notevoli difficoltà, riusciva, unitamente ad altri generosi, a penetrare in una imbarcazione, incagliatasi su bassi fondali nelle adiacenze di un porto, spintavi da violenti marosi, e collaborava al salvataggio di un marittimo rimasto bloccato all'interno del natante.

FERRARA Salvatore, vigile del fuoco, il 2 gennaio 1971 in Mazara del Vallo (Trapani). — Con sereno sprezzo del pericolo e superando notevoli difficoltà, riusciva, unitamente ad altri generosi, a penetrare in una imbarcazione, incagliatasi su bassi fondali nelle adiacenze di un porto, spintavi da violenti marosi, e collaborava al salvataggio di un marittimo rimasto bloccato all'interno del natante.

MILAZZO Francesco, vigile del fuoco, il 2 gennaio 1971 in Mazara del Vallo (Trapani). — Con sereno sprezzo del pericolo e superando notevoli difficoltà, riusciva, unitamente ad altri generosi, a penetrare in una imbarcazione, incagliatasi su bassi fondali nelle adiacenze di un porto, spintavi da violenti marosi, e collaborava al salvataggio di un marittimo rimasto bloccato all'interno del natante.

CASOLIN Walter, il 19 giugno 1971 in S. Nazario (Vicenza). — Conducente di un autopullman in escursione turistica, si accorgeva, durante una sosta, che una gitante, allontanatasi dal veicolo e portatasi sull'argine di un fiume, era precipitata nelle acque sottostanti, rischiando di annegare. Con slancio generoso, non esitava a tuffarsi, completamente vestito, in aiuto della malcapitata, riuscendo a trarla in salvo alla riva.

RICCI Bruno, vigile del fuoco, il 5 luglio 1971 in Acqui Terme (Alessandria). — Con generosa determinazione ed incurante del grave rischio personale, non esitava a calarsi in un profondo pozzo, saturo di esalazioni venefiche, riuscendo a salvare, in distinti interventi, due operai di cui uno rimasto impigliato lungo la parete nei cavi di una elettropompa in avaria, l'altro, immerso nell'acqua, ed ormai privo di forze. La fase finale dell'ardito intervento veniva compiuta in condizioni di estrema difficoltà, per l'esaurirsi della carica dell'autorespiratore.

RUCCIA Michele, aviere governo, il 10 luglio 1971 in Cannole (Lecce). — Con generoso ed altruistico impulso, accorreva in aiuto di una persona venutasi a trovare al largo della costa, in gravi difficoltà per l'improvviso sgonfiarsi del canotto sul quale si era allontanata. Nonostante la forte corrente, riusciva a raggiungere il pericolante, ormai allo stremo delle forze, ed a trarlo in salvo, praticandogli, quindi, la respirazione artificiale.

IACOBBE Bruno, caporale, il 22 agosto 1971 in Castiglione della Pescaia (Grosseto). — Richiamato dalle disperate invocazioni di una bagnante in procinto di annegare, non esitava a tuffarsi, con generoso impulso e sprezzo del pericolo, fra le onde del mare agitato, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo, alla riva, la pericolante.

ITALIANO Giuseppe, tenente dei carabineri, il 27 settembre 1971 in Porto Empedocle (Agrigento). — Comandante interinale di compagnia territoriale, in occasione di violento nubifragio, che provocava lo straripamento di due torrenti e l'impraticabilità delle vie di comunicazione della zona, incurante del pericolo e con alto senso del dovere, accorreva, sotto l'infuriare delle acque e superando notevoli difficoltà, sui luoghi disastrati, consentendo, mediante collegamenti radio con la centrale operativa, l'organizzazione dei soccorsi alla popolazione.

(13578)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1973, n. **804**.

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. E' altresì soppressa per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Art. 2.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

Art. 3.

Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come sègue:

GRADO	Esercito	Marina	Aeronautica	Guardia di finanza	Corpo delle guardie di PS	Corpo degli agenti di custodia	Totali
Generale di corpo d'armata . .	31	16	14	—	—	—	61
Generale di divisione	77	37	30	5	2	—	151
Generale di brigata .	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello . .	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali . . .	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

Art. 4.

Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, n. 1, annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

Art. 5.

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello.

Art. 6.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dello avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

Art. 7.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei allo avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo

di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

Art. 8.

Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO	STIPENDI (1)		
	dal 1° gennaio 1971	dal 1° luglio 1972	dal 1° dicembre 1972
Generale di corpo d'armata	6.328.350	11.167.000	12.540.000
Generale di divisione	5.726.500	9.251.000	10.200.000
Generale di brigata (2)	4.743.000	5.648.000	5.770.000
Colonnello dopo 2 anni (3)	3.860.000	4.806.500	4.880.400
Colonnello (3)	3.860.000	4.410.000	4.410.000

(1) *Per i trattamenti riferiti agli ex parametri* 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:
a) ex parametro 850 - L. 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, L. 13.898.000 dal 1° luglio 1972, L. 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;
b) ex parametro 825 - L. 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, L. 12.421.000 dal 1° luglio 1972, L. 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.
(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.
(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di L. 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di L. 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

Art. 9.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

Art. 10.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 11.

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonché le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea, le indennità previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. E' fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennità, ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per metà il periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennità nella misura iniziale.

Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennità di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dello importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiari di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

Art. 12.

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio di idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1° dicembre 1972
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perchè deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Art. 13.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Art. 14.

Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972 sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

Art. 15.

Le eventuali eccedenze esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Art. 16.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per la terza volta, se generali,

si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

Art. 17.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età; con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con la osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Art. 18.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o più volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

Art. 19.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **805**.

Autorizzazione alla Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia ad acquistare un immobile.

N. 805. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione pro-clinica del lavoro di Pavia viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pavia, via Severino Boezio n. 16, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Pavia al foglio IV con i mappali n. 172 e 173, al prezzo complessivo di L. 60.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. **806**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 806. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 92.000 in denaro contante, e di L. 924.188, pari al realizzo delle obbligazioni aventi valore nominale di L. 1.100.000, lasciato alla predetta associazione con la destinazione « in beneficenza ai bimbi spastici » dalla defunta signora Barbano Ottavia, vedova Prelli, con testamento pubblico registrato per atto notaio Mameli di Livorno in data 23 marzo 1970, rep. n. 11767, e con testamento olografo pubblicato per atto medesimo notaio Mameli in data 23 marzo 1970, repertorio n. 11768.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973, n. 807.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 807. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per la somma di lire 24.000.000, un immobile sito in Mestre, via Napoli n. 3, censito al catasto edilizio urbano di Venezia-Mestre alla partita n. 5115, foglio n. 18, mappale n. 1678, sub 1, sub 2, sub 3, di proprietà del sig. Giuseppe Cappellari.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. 808.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Antonio e Giuseppe, in Mortara.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Vigevano in data 1° dicembre 1972, integrato con postilla e dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Antonio e Giuseppe, in Mortara (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1973.

Riconoscimento nei confronti della società Magnoni & Tedeschi, con sede in Cafasse Torinese, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magnoni & Tedeschi, con sede in Cafasse Torinese (Torino), con effetto dal 1° marzo 1972;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistano nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Magnoni & Tedeschi, con sede in Cafasse Torinese (Torino), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 27 ottobre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per le partecipazioni statali
GULLOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13626)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 26 luglio 1972, n. 1326, con il quale l'amministrazione provinciale di Ragusa ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « diramazione Comiso-Gela-S. Elia », dell'estesa di km. 1+300;

Visto il voto 15 maggio 1973, n. 345, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 1,300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13720)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1973, relativo alla iscrizione di trentotto tipi di mais.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 10 aprile 1973, con il quale sono stati iscritti nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, trentotto tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 2), 21), 22), 23) e 30) dell'articolo

unico, gli ibridi Funk's G 14558, Funk's G 69930, Funk's G 24810, Funk's G 68227 e Funk's G 24805, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 12 giugno 1973, con la quale la Società stessa ha comunicato l'avvenuto cambiamento della ragione sociale in: Funk Italia S.p.a. di Milano;

Ritenuta l'opportunità di modificare conseguentemente, nel citato decreto ministeriale 3 marzo 1973, l'indicazione del responsabile della conservazione in purezza dei predetti tipi di mais;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza dei tipi di mais da granella Funk's G 14558, Funk's G 69930, Funk's G 24810, Funk's G 68227 e Funk's G 24805, di cui ai numeri 2), 21), 22), 23) e 30) dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 marzo 1973, è la Funk Italia S.p.a. di Milano.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13731)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1973.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento e Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 217 di detto piano è prevista la strada: « Innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo Fedaia-innesto strada statale n. 203 a Caprile » della estesa di km. 27+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « Innesto strada statale n. 48 a Canazei-Passo Fedaia-innesto strada statale n. 203 a Caprile », dell'estesa di km. 27+500, è classificata statale con la seguente denominazione: strada statale n. 641 « del Passo Fedaia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1973
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 116

(13628)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 29 aprile 1969 relativo alla iscrizione di sessantadue tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1969, con il quale sono stati iscritti nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sessantadue tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano gli ibridi da granella Funk's G Summer secondo, Funk's G 10/*A*, Funk's G 20, Colorcim Funk's G 330, Colorcim Funk's G 377, Funk's G 30/*A*, Funk's G 77, e gli ibridi da foraggio Funk's G 33 e Funk's G 44, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 12 giugno 1973 con la quale la società stessa ha comunicato l'avvenuto cambiamento della ragione sociale in: Funk Italia S.p.a. - Milano;

Ritenuta l'opportunità di modificare conseguentemente, nel citato decreto ministeriale 29 aprile 1969, l'indicazione del responsabile della conservazione in purezza dei predetti tipi di mais;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza dei tipi di mais da granella Funk's G Summer secondo, Funk's G 10/*A*, Funk's G 20, Colorcim Funk's G 330, Colorcim Funk's G 377, Funk's G 30/*A*, Funk's G 77 e dei tipi di mais da foraggio Funk's G 33 e Funk's G 44, iscritti nei registri delle varietà con il decreto ministeriale 29 aprile 1969, è la Funk Italia S.p.a. di Milano.

Roma, addì 16 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13670)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Monsummano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pistoia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del colle sito nell'ambito del territorio comunale di Monsummano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monsummano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché avente carattere di singolarità geologica, sia perché il colle è elemento perspicuo del paesaggio della Val di Nievole, sia perchè su di esso esistono resti notevoli di monumenti di estremo interesse storico e archeologico che compongono col colle medesimo un insieme di cose aventi estremo interesse estetico e storico;

Decreta:

Una zona del colle sito nel territorio del comune di Monsummano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: curva di livello 250 mt. s.l.m. e la sommità, ed una fascia di metri 50 ai due lati delle strade denominate via Monsummano Alto-Vergine-Castello e via Castellana partendo dal bivio via dei Gobbi-via Gragnano fino al Castello, misurata dal centro dell'asse stradale ed in proiezione orizzontale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pistoia.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Monsummano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pistoia

Il giorno 12 novembre 1971 alle ore 16, nei locali dell'amministrazione provinciale di Pistoia si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali pistoiesi, per discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

a) MONSUMMANO - Tutela del colle: decisione.

(*Omissis*).

Si decide quindi di votare su questa proposta, e viene accettato che:

Il colle di Monsummano Alto, per l'area compresa fra la curva di livello 250 mt. s.l.m. e la sommità, ed una fascia di metri 50 ai due lati delle strade denominate via Monsummano Alto-Vergine-Castello e via Castellana partendo dal bivio via dei Gobbi-via Gragnano fino al Castello, misurata dal centro dell'asse stradale ed in proiezione orizzontale, sono inclusi nell'elenco delle cose meritevoli di tutela ai sensi della legge n. 1497, art. 1, sia perchè aventi carattere di singolarità geologica, sia perchè il colle è elemento perspicuo del paesaggio della Val di Nievole, sia perchè su di esso esistono resti notevoli di monumenti di estremo interesse storico e archeologico che compongono col colle medesimo un insieme di cose aventi estremo interesse estetico e storico. La commissione desidera che risulti dal verbale che il vincolo non tende alla cessazione dell'attività estrattiva, ma che esso tende a far sì che gli ampliamenti delle cave comprese nell'area tutelata vengano controllate e autorizzate di volta in volta dalla soprintendenza ai monumenti che nella sua azione tenderà ad armonizzare la salvaguardia del paesaggio e dei monumenti in esso inseriti con le necessità economiche e sociali di tutti coloro che sono interessati all'attività estrattiva.

Votano tutti a favore della tutela; tranne che il rappresentante del Corpo delle miniere, ed il dott. Guido Feri.

(*Omissis*).

(13403)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1973.

Adeguamento delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, che disciplina la scala mobile delle pensioni dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 19320 del 2 agosto 1973;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1972 e giugno 1973 ed i mesi di luglio 1971 e giugno 1972, è aumentato nella misura del 9,8 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 29 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1974, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1974 le pensioni complessive in corso, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, dovute dal fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, sono aumentate in misura pari al 9,8 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

(13622)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.

Autorizzazione alla società « Plenit - Pleniere Italia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Plenit - Pleniere Italia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Plenit - Pleniere Italia fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Roma, è autorizzata allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(13627)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), con effetto dal 19 giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 22 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13623)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1973 di dichiarazione della consistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), con effetto dal 19 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973, 12 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 22 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), è prolungata a quindici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13624)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1973, con cui è stato nominato, per un triennio, il collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del presidente del collegio sindacale dell'Ente, in quanto il dott. Domenico De Sario ha cessato di appartenere ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la lettera n. 187614 del 5 dicembre 1973 del Ministero del tesoro - I.G.F. Div. 3 con la quale il predetto Ministero ha designato per la sostituzione il dott. Antonino Cavallaro, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Il dott. Antonino Cavallaro, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, è nominato presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.) in sostituzione del dott. Domenico De Sario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(13614)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), con effetto dal 19 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1973, 12 dicembre 1973 e 13 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 22 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmitalia - Società farmaceutici Italia, di Settimo Torinese (Torino), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13625)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Orari degli impianti di distribuzione di carburanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplina l'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;

Considerato che l'art. 9 di detta legge affida al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato la determinazione degli orari di apertura e di chiusura ed i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 11 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1973 con il quale è stata stabilita una particolare disciplina negli orari degli impianti di distribuzione carburanti dalle ore 12 del giorno precedente quello festivo alle ore zero del giorno successivo al festivo;

Attesa la decisione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 1973 di consentire la sospensione dei divieti di circolazione nei giorni 25 e 26 dicembre 1973 e 1° gennaio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Nei giorni 25 e 26 dicembre 1973 e 1° gennaio 1974 è sospesa la validità del decreto ministeriale 29 novembre 1973.

Art. 2.

Nei giorni di cui al precedente art. 1 sono in vigore le norme relative ai turni festivi di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1972. Nei giorni 24 e 31 dicembre 1973 è attuato l'orario normale feriale.

Art. 3.

Il servizio di distribuzione carburanti lungo le autostrade nei giorni sopra indicati dovrà essere effettuato continuativamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: DE MITA

(13769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 21/1973
Cassa conguaglio zucchero. Importazioni di zucchero

LA GIUNTA DEL
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 che ha stabilito, tra l'altro, la costituzione della Cassa conguaglio zucchero per il graduale inserimento nella industria saccarifera italiana in quella comunitaria mediante operazioni di conguaglio e perequazione con il prelevamento del sovrapprezzo a carico di tutti i consumatori;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 9/1973 del 26 giugno 1973 che estende, con modifiche, alla campagna 1973-74 le disposizioni di cui al predetto provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1009/67 ha attribuito a ciascun Paese membro una quota di produzione dello zucchero ed, in particolare, all'Italia una quota pari a quintali 12.300.000;

Considerato che la minore disponibilità di zucchero nazionale rispetto al fabbisogno di consumo, comprensivo di una sufficiente scorta, rende necessario intervenire per agevolare le importazioni di zucchero da Paesi C.E.E.;

Considerato che la copertura del fabbisogno per il consumo alimentare diretto si ritiene possa essere assicurata prevalentemente con zucchero greggio comunitario da raffinare in Italia;

Considerato che il fabbisogno complessivo per l'industria utilizzatrice può essere valutato in 3,5 milioni circa di quintali di zucchero bianco di 2ª e/o 3ª categoria;

Considerato che la situazione di mercato potrebbe non consentire acquisti alle normali condizioni per la copertura del fabbisogno nazionale, disattendendo le finalità, perseguite con il ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti, del graduale adattamento dell'economia saccarifera italiana;

Ritenuto necessario verificare le suddette condizioni di mercato per l'approvvigionamento di zucchero bianco mediante pubbliche gare, ferma restando la libera circolazione della merce alle condizioni normali;

Ritenuto che le condizioni di perequazione di cui al ricordato provvedimento C.I.P. n. 1195 e seguenti possono essere realizzate tramite la Cassa conguaglio zucchero destinando parte del sovrapprezzo dovuto all'atto dell'importazione dello zucchero alla copertura dei maggiori costi dell'importazione stessa;

Ritenuto necessario che le contribuzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896 siano determinate a favore della Cassa conguaglio zucchero per la realizzazione dei compiti alla medesima affidati, da un lato nella misura più elevata possibile consentita e dall'altro tenuto conto delle condizioni di mercato dei Paesi C.E.E.;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Per lo zucchero greggio da canna e/o da bietola di provenienza dai Paesi C.E.E., destinato al fabbisogno del consumo per la campagna 1973-74; sdoganato per la raffinazione in Italia direttamente dalle società saccarifere dal 1° luglio 1973, la Cassa conguaglio zucchero, qualora le mutevoli condizioni in cui le importazioni vengono effettuate non consentissero di realizzare operazioni con il pagamento dell'intero sovrapprezzo, è autorizzata a stabilire ed a corrispondere, con delibera del comitato di gestione, l'integrazione dei maggiori oneri, rispetto a quelli considerati dalla regolamentazione comunitaria, riguardanti noli, assicurazioni, commissioni di vendita, costi di sbarco, trasporti ed introduzione a magazzino, commercializzazione ed oscillazioni valutarie.

Limitatamente allo zucchero greggio da canna proveniente dai dipartimenti francesi d'oltremare, la Cassa conguaglio zucchero, nel determinare l'integrazione di cui sopra, terrà conto di quanto corrisposto in applicazione del regolamento (CEE) n. 239/73 del Consiglio.

Per avere diritto a tale integrazione, le società saccarifere debbono presentare, alla Cassa conguaglio zucchero, copia del contratto di acquisto dello zucchero greggio entro dieci giorni dalla data del contratto medesimo.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire gli ulteriori documenti necessari che dovranno essere presentati per la corresponsione dell'integrazione di cui trattasi, che potrà avvenire utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accreditato alla Cassa conguaglio zucchero dalle società importatrici.

2) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata ad indire nel corso della campagna 1973-74 pubbliche gare aperte a tutti gli operatori interessati per l'offerta della quota parte del sovrapprezzo, di cui al punto 4-*b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e successivi, relativamente alla importazione di zucchero bianco, in via definitiva, dai Paesi C.E.E. da parte degli operatori aggiudicatari, al cui carico o a chi per essi resterà ogni e qualsiasi spesa relativa.

L'aggiudicazione concerne l'importo del sovrapprezzo da riconoscere, direttamente o tramite le industrie utilizzatrici destinatarie, alla Cassa conguaglio zucchero.

Le quantità e qualità oggetto delle pubbliche gare saranno determinate di volta in volta dalla Cassa conguaglio zucchero nei limiti necessari per la copertura del fabbisogno in relazione alle disponibilità.

La Cassa conguaglio zucchero indirà i bandi di gara per l'importazione dello zucchero bianco destinato ad usi industriali tenendo conto sia delle favorevoli condizioni esistenti sui mercati comunitari, sia dalle esigenze di operatività delle industrie utilizzatrici.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali possono presentare offerta tutti gli operatori che intendano, nel rispetto delle norme e delle condizioni vigenti, destinare lo zucchero aggiudicato esclusivamente ad industrie utilizzatrici.

3) Le offerte debbono riferirsi a quantitativi non inferiori a q.li 10.000 netti — più o meno 5% — di zucchero bianco in sacco di carta e/o juta e/o cotone e/o altri tipi e confezioni recanti le indicazioni in vigore nel Paese di origine, nella lingua del Paese medesimo, e/o in Italia, da sdoganarsi entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per ogni gara.

4) La Cassa conguaglio zucchero viene autorizzata:

ad indire le gare stabilendo le condizioni dei relativi bandi nonchè le garanzie che debbono essere prestate dagli operatori;

a fissare la quota parte del sovrapprezzo ritenuto congruo da versare alla Cassa;

a esaminare le offerte ricevute;

ad aggiudicare le importazioni in relazione al quantitativo ed alla quota di sovrapprezzo offerti;

ad adottare ogni altra decisione per l'esecuzione delle singole operazioni d'importazione, ivi compresa la eventuale proroga del termine di importazione.

5) Per lo zucchero di 2ª e 3ª categoria destinato ad usi industriali la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a praticare, entro il limite del 30% delle quantità per le quali è indetta la gara, la quota di sovrapprezzo corrispondente alla media ponderale dei sovrapprezzi risultante dalle quantità accettate nelle gare di cui al precedente punto 2), alle importazioni di tali qualità di zucchero destinato esclusivamente ad usi industriali, effettuate da operatori industriali diretti utilizzatori, che non abbiano partecipato alla gara suddetta.

La media ponderale di cui sopra sarà determinata separatamente per lo zucchero da importarsi via terra e per lo zucchero da importarsi via mare.

Per ogni gara, queste operazioni non devono superare 80 mila quintali — più o meno 5% — per ogni azienda utilizzatrice e, nel loro complesso, il 30% della quantità che la Cassa conguaglio zucchero fisserà per ogni singola gara, salvo il riassorbimento delle quantità eventualmente rimaste inutilizzate nella gara precedente.

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda a mezzo lettera raccomandata da far pervenire alla Cassa conguaglio zucchero entro gli stessi termini che saranno previsti per le gare di cui al punto 2); tale domanda, che dovrà essere accompagnata da fidejussione per le quantità uguali o superiori a quintali 5.000 netti, indicherà tutti gli elementi che saranno previsti dal bando per la partecipazione alla gara, fatta eccezione della quota di sovrapprezzo offerta.

Qualora le quantità in tal modo richieste entro il termine stabilito dovessero essere superiori al quantitativo fissato per le singole gare, le quantità stesse saranno proporzionalmente ridotte.

La Cassa, entro il giorno successivo alla effettuazione delle singole gare, darà comunicazione agli interessati delle quantità accettate e della quota di sovrapprezzo che dovrà essere versata.

6) Gli operatori aggiudicatari della gara di cui al punto 2) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 5) dovranno denunziare alla Cassa conguaglio zucchero in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi punti 7) e 8) gli elementi atti ad individuare la quantità dello zucchero e la dogana o le dogane dove verranno effettuate le operazioni di sdoganamento.

7) In deroga a quanto previsto dai provvedimenti C.I.P. numero 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) e successivi, gli operatori aggiudicatari delle gare di cui al punto 2) e gli importatori che si varranno della concessione di cui al punto 5) del presente provvedimento dovranno corrispondere l'importo del sovrapprezzo da riconoscere alla Cassa conguaglio zucchero direttamente alla Cassa stessa.

A questi effetti tutti gli operatori, entro la fine di ciascun mese, dovranno comunicare alla Cassa conguaglio zucchero i quantitativi di zucchero bianco sdoganato nel mese precedente e versare contemporaneamente il relativo sovrapprezzo.

Tutti gli operatori medesimi, entro cinque giorni dalla comunicazione da parte della Cassa dell'avvenuta aggiudicazione, dovranno rilasciare, alla Cassa stessa, fidejussioni non registrate di primaria banca per un importo corrispondente al sovrapprezzo complessivamente dovuto sulla quantità aggiudicata ed autorizzata maggiorata del 5%; tali fidejussioni dovranno avere una validità di due mesi superiore al termine ultimo di importazione e saranno restituite dalla Cassa, anche parzialmente, man mano che l'operatore avrà provveduto al pagamento del sovrapprezzo.

8) La Cassa conguaglio zucchero, previ accordi con il Ministero delle finanze, fornirà alla Direzione generale delle dogane i dati relativi alle importazioni di zucchero aggiudicate in gara ed a quelle attribuite secondo la procedura del precedente punto 5) per le successive comunicazioni alle dogane competenti.

9) Le dogane, via via che effettueranno le operazioni di sdoganamento di cui al presente provvedimento, comunicheranno alla Direzione generale delle dogane ed alla Cassa conguaglio zucchero i dati relativi alle operazioni effettuate.

10) Qualora venga constatata la non osservanza delle condizioni stabilite dal presente provvedimento e dal bando di gara, lo zucchero importato sarà gravato della differenza tra il sovrapprezzo intero e quello effettivamente da corrispondere alla Cassa conguaglio zucchero.

11) La Cassa conguaglio zucchero, nel dare attuazione al presente provvedimento, disporrà per l'acquisizione degli elementi atti a valutare l'evoluzione della situazione dell'approvvigionamento dello zucchero al fine di formulare eventuali proposte.

Roma, addì 20 dicembre 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Presidente della giunta

DE MITA

(13804)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della 2ª cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, è vacante la 2ª cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13672)

Vacanza della cattedra di dottrina dello Stato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di dottrina dello Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13673)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 376, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 marzo 1968 dal prof. Franchini Carlo, avverso il provvedimento n. 315/316 del 22 settembre 1967, con il quale il provveditore agli studi di Varese respingeva il ricorso gerarchico, contro la qualifica di «insufficiente», attribuita all'interessato, dal preside della scuola media Casorate Superiore, per l'anno scolastico 1966-67.

(13680)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno facente parte della caserma «Colombini» di Cormons.

Con decreto interministeriale n. 592 in data 7 giugno 1973, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una porzione di terreno esterna al muro della caserma «Colombini» della superficie di mq. 106, distinto con la particella catastale n. 347/5, della partita tavolare n. 487 del comune censuario di Brazzano.

(13695)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A/293 del 21 settembre 1973, relativa alla procedura per lo svincolo dei depositi costituiti a seguito di investimenti di capitali italiani all'estero.

(13740)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 490 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 492 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 24.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 493 Mod. 241 D.P. — Data: 19 dicembre 1967. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Torino. — Intestazione: Banca mobiliare piemontese. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 9.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 novembre 1973

(13221)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 181, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 27 giugno 1969 proposto dal sig. Blaskovic Anton avverso il decreto ministeriale n. 8550-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(13592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 19 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	605 —	605,50	606,40	605 —	—	605,50	605,25	605 —	605,50	605,50
Dollaro canadese	605,30	605,80	606,80	605,30	—	605,80	605,40	605,80	605,80	605,80
Franco svizzero	189,425	189,525	189,91	189,425	—	189,50	189,47	189,50	189,52	189,52
Corona danese	97,95	97,95	98 —	97,95	—	97,98	97,90	97,98	97,95	97,95
Corona norvegese	107,27	107,27	107,30	107,27	—	107,25	107,25	107,25	107,27	107,27
Corona svedese	132,39	132,39	132,45	132,39	—	132,40	132,40	132,40	132,39	132,39
Fiorino olandese	217,10	217,10	217,20	217,10	—	217,10	216,85	217,10	217,10	217,10
Franco belga	15,04	15,04	15,06	15,04	—	15,05	15,0425	15,05	15,04	15,04
Franco francese	131,46	131,56	131,45	131,46	—	131,55	131,43	131,55	131,56	131,56
Lira sterlina	1399,50	1400,50	1402 —	1399,50	—	1400,60	1400,45	1400,60	1400,50	1400,50
Marco germanico	227,79	227,89	228 —	227,79	—	227,90	227,90	227,90	227,89	227,89
Scellino austriaco	31 —	31 —	31 —	31 —	—	31,05	30,98	31,05	31 —	31 —
Escudo portoghese	23,90	23,90	23,95	23,90	—	23,90	23,87	23,90	23,90	23,90
Peseta spagnola	10,675	10,675	10,68	10,675	—	10,67	10,675	10,67	10,67	10,67
Yen giapponese	2,163	2,163	2,1650	2,163	—	2,16	2,168	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 19 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,375
» 5 % (Ricostruzione)	97,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,70
» 5 % (Città di Trieste)	97,150
» 5 % (Beni esteri)	95,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,375
» 5,50 % » » 1968-83	93,950
» 5,50 % » » 1969-84	95,450
» 6 % » » 1970-85	99,275
» 6 % » » 1971-86	99,450
» 6 % » » 1972-87	99,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,200
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	605,375
Dollaro canadese	605,60
Franco svizzero	189,497
Corona danese	97,925
Corona norvegese	107,26
Corona svedese	132,395
Fiorino olandese	216,975
Franco belga	15,041
Franco francese	131,495
Lira sterlina	1400,475
Marco germanico	227,895
Scellino austriaco	30,99
Escudo portoghese	23,885
Peseta spagnola	10,675
Yen giapponese	2,165

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 2075/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	6.963,38	zero
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	8.187,81	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	10.647,38	zero
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	16.503,44	zero
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	12.989,81	zero
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	17.248,69	zero
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	9.263,19	zero
	02.01-470 02.01-480	6. altre	17.248,69	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	3.407,13(c)	zero
	02.01-820	2. zampe; code	958,25(c	zero
	02.01-840	3. rognoni	11.179,75 c)	zero
	02.01-850	4. fegati	12.883,31(c)	zero
	02.01-880	5 cuori; lingue; polmoni	6.388,38(c)	zero
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.369,75 c)	zero
	02.01-940	7. altre	9.369,75(c)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4.471,94	zero
	02.05-105	II. secco o affumicato	5.217,19	zero
	02.05-300	B. grasso di maiale	2.981,25	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-210	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	10.647,38	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-211	aa. mezzene bacon	14.373,94	zero
	02.06-214	bb. tre quarti anteriori	14.373,94	zero
	02.06-217	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	15.971,06	zero
	02.06-221	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	16.503,44	zero
	02.06-225	4. spalle, anche in parti, non disossate	12.989,81	zero
	02.06-240	5. lombate, anche in parti, non disossate	17.248,69	zero
	02.06-250	6. pancette (ventresche), anche in parti	9.263,19	zero
	02.06-291	7. altre	17.248,69	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06-B-I (segue)		b - secche o affumicate:		
	02.06-418	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	15.971,06	zero
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-411	aa. mezzene bacon	15.971,06	zero
	02.06-414	bb. tre quarti anteriori	15.971,06	zero
	02.06-417	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	17.568,19	zero
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	02.06-422	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	21.294,75	zero
	02.06 424	bb. altri	30.025,56	zero
		4. spalle, anche in parti, non disossate:		
	02.06-426	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	14.906,38	zero
	02.06-428	bb. altre	23.637,19	zero
		5. lombate, anche in parti, non disossate:		
	02.06-441	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	22.359,44	zero
	02.06-445	bb. altre	29.706,19	zero
		6. pancette (ventresche), anche in parti:		
	02.06-451	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	10.647,38	zero
	02.06-455	bb. altre	15.438,69	zero
		7. altre:		
	02.06-491	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	22.359,44	zero
	02.06-495	bb. non nominate	30.025,56	zero
		II. frattaglie:		
	02.06-501	a. teste, anche in parti; gole	3.407,13	zero
	02.06-502	b. zampe; code	958,25	zero
	02.06-504	c. rognoni	11.179,75	zero
	02.06-505	d. fegati	12.883,31	zero
	02.06-506	e. cuori; lingue; polmoni	6.388,38	zero
	02.06-507	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	9.369,75	zero
	02.06 508	g. altre	9.369,75	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	4.259,00(c)	zero
	15.01-190	II. altri	4.259,00	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. di fegato	20.665,50(c)	zero
		B. altri (*b*):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . . .	24.180,94	zero
	16.01-980	II. non nominati	25.301,88	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	21.575,31(c)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-420 16.02-450	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	39.465,56	zero
	16.02-460	bb. spalle, anche in parti	31.861,75	zero
	16.02-481	cc. altre	22.846,06	zero
	16.02-484	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	19.559,25	zero
	16.02-487	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	13.504,06	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(13789)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva).

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trenta posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

Sede	Numero dei posti
Ancona	1
Brescia	1
Bologna	2
Cagliari	3
Campobasso	1
Catanzaro	2
Firenze	1
Genova	2
L'Aquila	2
Lecce	1
Messina	1
Milano	3
Perugia	1
Potenza	1
Salerno	1
Torino	3
Trento	1
Trieste	2
Venezia	1
Totale	30

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) iscrizione all'albo dei procuratori legali ovvero titolo di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

c) età non superiore a 35 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla direzione generale dello Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purché spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla direzione generale dell'Istituto, Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza;

e) di essere iscritto all'albo dei procuratori legali di . . . . . ovvero di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; in caso contrario le condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonché quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovra essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dello Istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato, con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o magistrati ordinari con funzioni non inferiori a consigliere di corte di appello o equiparate, ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore o equiparate.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alla categoria direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta, di carattere prevalentemente pratico, riflettente una o più delle seguenti materie: diritto civile, commerciale, penale, processuale (civile e penale);

una prova scritta riflettente una o più delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e la capacità professionale del candidato sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine che sarà indicato nell'apposita comunicazione, i documenti previsti nell'allegato 4.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno indicare, in ordine di preferenza, le sedi alle quali, in caso di nomina, aspirano essere assegnati.

La mancanza di segnalazione significherà che il concorrente non ha preferenze da indicare.

Art. 8.
Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

In relazione a quanto stabilito al successivo art. 9, la graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata dal comitato esecutivo tenuto conto delle precedenze (riserva di posti) stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili, orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in ruolo dei vincitori

La gradutoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al quinto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto, ovviamente nei limiti delle esigenze di servizio, dell'ordine della graduatoria e della prima preferenza dichiarata a tal fine dai candidati ai sensi del precedente art. 7.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

La direzione generale dell'Istituto provvederà ad adottare i provvedimenti relativi all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e al superamento del periodo di prova, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale e copia autentica;

b) 1) certificato di iscrizione ad un albo dei procuratori legali con l'indicazione della data di iscrizione;

ovvero:

2) certificato di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale con l'indicazione della data di conseguimento;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 4, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dello art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto e previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *b1*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *b1*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sulla base della documentazione prevista nel presente articolo e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'Istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 3.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di procuratore di seconda classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina di idonei

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore a un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I concorrenti, collocati nella graduatoria di merito, i quali eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a ricoprire gli ulteriori posti eventualmente disponibili alla data di approvazione della gradutoria stessa, salvo la facoltà del comitato esecutivo di nominare, entro un anno dall'approvazione della graduatoria di merito, ai posti che risulteranno vacanti i predetti concorrenti nel numero che riterrà di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 9 ottobre 1973

Il presidente: PULCI

Il direttore generale: RONZOLANI

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt. . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. . a . . il . . (2) . domanda di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a ternta posti di procuratore di seconda classe (ruolo legale - categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine . . l . . sottoscritt. . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . .,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;

d) di essere iscritto all'albo dei procuratori legali o possedere il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

e) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (4) .,

f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . e di essere cessat. . a causa di (6) .,

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

. . l . . sottoscritt. . dichiara inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . (provincia di . .) (7);

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) . (cognome e nome) . . (via, piazza, ecc.) n. . . (località - provincia) . (codice di avviamento postale).

. . l . . sottoscritt. . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data .

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopodichè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza, ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porranno in quella grande; quindi, dopo aver chiuso anche la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valore militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:
dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:
(documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:
decreto di concessione della pensione;
oppure:
certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:
dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;
oppure:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):
attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:
(documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:
certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;
oppure:
dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:
dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale della Associazione mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1968, n. 851;
oppure:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:
originale o copia autentica del brevetto;
oppure:
copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita di almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:
uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:
uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:
uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati ed invalidi del lavoro:
uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:
a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra;
(documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:
a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;
b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:
a) per le vedove: la dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispettivamente a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;
b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:
a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel quale caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;
b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;
c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi;

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.:
dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica d'appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

B) *Ai fini del bilancio della precedenza nella nomina* (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi), che sono disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto, dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(13593)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1972, registro n. 6, foglio n. 373, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 10 giugno 1972, con cui è stato bandito un concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 12 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1972, registro n. 10, foglio n. 238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 2 novembre 1972, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto in data 15 maggio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui vengono accolte le dimissioni dall'ufficio del dott. Vincenzo Montalto, segretario della commissione del concorso di cui sopra;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire il predetto membro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Antonio Palumbo è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, in sostituzione del dottor Vincenzo Montalto dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 298

(13699)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 263, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Trento nei giorni 22 e 23 gennaio 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Tambosi », via Brigata Acqui, 13.

(13697)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a novantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 260, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Milano nei giorni 21 e 22 gennaio 1974, con inizio alle ore 8, presso l'istituto professionale « Bertarelli », corso di Porta Romana, 110.

(13698)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.